



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **41****18/08/2014**

=====

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria - I.M.U. - Anno 2014. Determinazioni.

=====

L'anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di agosto alle ore 20:43 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con determina del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e nome	Carica ricoperta	Pres.	Ass. G	Ass
COLOMBATTO Sergio	Sindaco	X		
DEMARIA Enrico	Vice Sindaco	X		
RE Barbara	Assessore	X		
TARGA Manuela	Assessore	X		
BALLESIO Franco	Consigliere	X		
CORIASCO Diego	Consigliere	X		
BARBISO Dario	Consigliere		X	
CANDELO Giorgio	Consigliere	X		
RIVA Erica	Consigliere	X		
DI MAURO Benedetto	Consigliere		X	
COLOMBATTO Giovanna	Consigliere	X		
SPICCIA Roberto	Consigliere	X		
ROSSATO Roberto	Consigliere	X		

Assiste alla seduta l'Assessore esterno Piero Molino

Partecipa alla seduta il Segretario Generale supplente Biolo Dott. Gerardo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria - I.M.U. - Anno 2014. Determinazioni.

Il presidente mette in discussione il seguente punto all'ordine del giorno.
Illustra il punto l'Assessore esterno Piero Molino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore esterno Molino

Vista la proposta di deliberazione allegata.

Esperita la discussione cui partecipano i Consiglieri Ballesio, Spiccia, il Sindaco Colombatto e l'Assessore Molino.

Preso atto che il Consigliere Rossato dichiara il voto contrario a cui si associa il Consigliere Giovanna Colombatto.

Dato atto che gli interventi sono integralmente registrati e depositati agli atti con il numero 6/2014.

Vito il DLgs 267/00

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue:

parere tecnico: Favorevole

parere contabile : Favorevole

con votazione espressa in forma palese da n. 11 votanti, di cui:

favorevoli : 8 e contrari: 3 (Spiccia, Rossato, Colombatto Giovanna)

DELIBERA

Di approvare al proposta di deliberazione allegata alla presente.

Successivamente

con votazione unanime espressa in forma palese

dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

Proposta di deliberazione.

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria - I.M.U. - Anno 2014. Determinazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000 N. 267 ed ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni vengono espressi le seguenti **ATTESTAZIONI** dai Responsabili dei settori, in ordine rispettivamente:

Alla Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole

San Francesco al Campo, lì 13.08.2014

IL RESPONSABILE AREA
BLESSENT LAURA

Alla Regolarità Contabile e copertura finanziaria:

Favorevole

Visto di compatibilità monetaria ex art. 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009

In riferimento al dettato di cui all'art. 9 citato, ai sensi del quale il funzionario che adotta impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si esprime il seguente visto di compatibilità monetaria:

.....

San Francesco al Campo, lì 13.08.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
BLESSENT Rag. Laura

**Il/i referente/i politico/i:
L'ASSESSORE/I.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria – I.M.U. – Anno 2014. Determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”;

Visto altresì il Decreto Legge 6/3/2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2/5/2014 n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla Legge n. 147/2013;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate;

Visto il successivo comma 703 dell’art. 1 della predetta legge, a norma del quale l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina, vale a dire in via principale, l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, in via complementare le disposizioni degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, limitatamente a quanto non disciplinato dal citato articolo 13 e con esso compatibile in via integrativa le sole disposizioni del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, espressamente richiamate dalle sopra citate norme, le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228 ed altre disposizioni che completano la complessa normativa di riferimento;

Visti i commi da 707 a 729 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nell’ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti l’IMU, apportando importanti modifiche all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

Visto il particolare i commi 707 e 708 dell’art. 1 della predetta legge, ai sensi dei quali a decorrere dal 1 gennaio 2014 l’IMU non si applica:

- all’abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita dall’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 , A/8 , A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/6/2008;
- alla casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/5/2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

Preso atto altresì che lo stesso comma 707 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede la riduzione del moltiplicatore per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che passa da 110 a 75;

Visto altresì il comma 9-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato l'articolo 2, comma 3, del D.L. 31/8/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013 n. 124, a norma del quale dal 1 gennaio 2014 sono esenti i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, alle condizioni di cui all'art. 7, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992;

Visti i commi 6 – 7 – 9 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, che individuano in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base, pari al 7,60 per mille e le aliquote ridotte dell'IMU nel rispetto dei limiti ivi fissati;

Visto inoltre il comma 10 dell'art. 13 del predetto Decreto Legge ove si stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 , A/8, A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) e relative pertinenze;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 24/12/2012 n. 228, a norma del quale è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti per mille tale aliquota;

Rilevato che nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si deve tener conto delle disposizioni contenute nei commi 640 e 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, in base alle quali l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Richiamato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U., approvato con propria precedente deliberazione n. 29 in data 26 luglio 2014;

Preso atto della riduzione di risorse spettanti per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, del meccanismo di standardizzazione della TASI ad aliquota base (1 per mille) rispetto all'IMU abitazione principale ad aliquota ridotta (4 per mille) nonché delle fattispecie escluse ed esenti da IMU a decorrere dal 1 gennaio 2014, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, si ritiene opportuno stabilire per l'anno 2014, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le seguenti aliquote e detrazione d'imposta relative all'IMU, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA ANNO 2014 PER MILLE	QUOTA RISERVATA AL COMUNE	DETRAZIONE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6, C/7)	6,00	6,00	Euro 200,00
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6, C/7)	ESENTE	ESENTE	-
Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti e affini in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (1)	6,00	6,00	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI a norma dell'art.1, comma 708, L.147/2013	ESENTI a norma dell'art.1, comma 708, L.147/2013	-
Terreni agricoli	8,60	8,60	-
Aree fabbricabili	8,60	8,60	-
Altri fabbricati	10,60	10,60	-
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (eccetto D10)	10,60 (di cui la quota base, pari al 7,6 per mille, è di competenza dello Stato)	3,00	-
(1) Aliquota agevolata come previsto all'articolo 12 del Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26 luglio 2014.			

Visti inoltre:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti

locali, è stabilità entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, entrato in vigore il 1 gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, a norma del quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- l'articolo 2-bis del D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2/5/2014 n. 68, che stabilisce l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali al 31 luglio 2014;
- il decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014, da ultimo, che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata è effettuato, entro il termine del 16 giugno, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente ed il versamento della seconda rata è eseguito, entro il termine del 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. A tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni esclusivamente in via telematica entro il 21 ottobre dello stesso anno, In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Preso atto della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, prot. n.4033 del 28/2/2014, la quale stabilisce le modalità di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di IUC;

Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni d'imposta decorrono dal 1 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

Acquisita agli atti l'attestazione sulla regolarità tecnica – contabile, nonché l'attestazione sulla copertura finanziaria di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Votazione _____

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, le aliquote e la detrazione per l'anno 2014 ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. nella misura seguente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA ANNO 2014 PER MILLE	QUOTA RISERVATA AL COMUNE	DETRAZIONE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6, C/7)	6,00	6,00	Euro 200,00
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6, C/7)	ESENTE	ESENTE	-
Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti e affini in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (1)	6,00	6,00	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI a norma dell'art.1, comma 708, L.147/2013	ESENTI a norma dell'art.1, comma 708, L.147/2013	-
Terreni agricoli	8,60	8,60	-
Aree fabbricabili	8,60	8,60	-
Altri fabbricati	10,60	10,60	-
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (eccetto D10)	10,60 (di cui la quota base, pari al 7,6 per mille, è di competenza dello Stato)	3,00	-
(1) Aliquota agevolata come previsto all'articolo 12 del Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26 luglio 2014.			

2. Di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1 gennaio 2014.
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla trasmissione del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge

n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data della sua adozione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, si procede a separata votazione per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

IL SINDACO

F.to : COLOMBATTO SERGIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: DEMARIA Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to : Birolo Dott.Gerardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web del Comune, per quindici giorni consecutivi con decorrenza 17/09/2014

Registrato al n. _____ - Il messo comunale F.to:

Li 17/09/2014

LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

F.to: Giusi Palermo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data _____ (decorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

il giorno stesso dell'adozione (immediata esecutività)

Li _____

LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

F.to: Giusi Palermo

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Birolo Dott.Gerardo